

NUOVE LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI "ECOMUSEO" NONCHÉ PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2014, N. 16 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. (ISTITUZIONE DEGLI ECOMUSEI DELLA SICILIA)
Allegato al D.D.G. n° 3640 del 09.11.2020

Le presenti Linee guida, adottate ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 2 luglio 2014, n.16, recante *Istituzione degli Ecomusei della Sicilia*, di seguito chiamata *Legge*, definiscono:

- A. Criteri e requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo;
- B. Organizzazione e funzionamento degli Ecomusei di interesse regionale;
- C. Rete regionale degli Ecomusei;
- D. Forum degli Ecomusei;
- E. Modalità di erogazione dei contributi a favore degli ecomusei;
- F. Comitato tecnico-scientifico.

Esse si propongono cioè di stabilire, in tutta la loro articolazione, le procedure e le azioni che i soggetti coinvolti – l'Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, i soggetti promotori, gli Ecomusei riconosciuti, le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali – svolgono in attuazione della *Legge*, di cui si richiamano nella premessa che segue i principali elementi.

Premessa

La Regione Siciliana, attraverso la Legge n. 16 del 2 luglio 2014 (di seguito *Legge*), *Istituzione degli Ecomusei della Sicilia*, si è proposta di "riconoscere, promuovere e disciplinare, di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali gli Ecomusei" presenti nel territorio siciliano.

1. Scopo e prospettiva della Legge

La *Legge* si propone, in questo modo, di "recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure, le tradizioni, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le attività di lavoro artigianali e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale". Tali finalità sono perseguite "nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale" (art. 1, *Legge*).

2. Definizione di Ecomuseo

La *Legge* individua nell'Ecomuseo "una forma museale, mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Esso costituisce un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio e si attua attraverso un progetto condiviso e integrato di tutela, valorizzazione, manutenzione e produzione di cultura di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali" (art. 2, *comma 1, Legge*).

3. Soggetti promotori (art. 3, comma 1, Legge)

Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

- a) enti locali, in forma singola o associata, anche in collaborazione con i soggetti di cui alla successiva lettera b);
- b) associazioni e fondazioni culturali o ambientaliste, senza scopo di lucro, anche appositamente costituite.

4. Finalità degli Ecomusei (art. 2, comma 2, Legge)

Le finalità prioritarie degli Ecomusei consistono nel:

- a) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche, culturali e politico-

civili delle comunità;

- b) attivare e rendere direttamente partecipi le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della Regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;
- c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;
- d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea ed ad offrire occasione di sviluppo economico, di impiego e di produzione di beni e di servizi e la espressività civile di una comunità;
- e) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa relative all'ambiente, al paesaggio, alla storia e alle tradizioni locali del territorio, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi o spazi destinati alla documentazione ed informazione;
- f) promuovere una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi l'intero territorio regionale;
- g) promuovere e realizzare percorsi ed itinerari di visita volti alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche;
- h) promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali locali, di antichi mestieri e l'avvio di botteghe-scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo della coesione sociale e della riscoperta degli antichi saperi e mestieri;
- i) promuovere l'acquisizione dei presupposti culturali e identitari di una comunità che si vuole riconoscere in pratiche di vita democratica e plurale.

A. Criteri e requisiti minimi per il riconoscimento degli Ecomusei di interesse regionale

1. Richiesta di riconoscimento della qualifica di Ecomuseo

I soggetti che abbiano formalmente costituito un Ecomuseo possono richiedere il riconoscimento della qualifica di "Ecomuseo di interesse regionale" presentando istanza alle Soprintendenze dei Beni Culturali e Ambientali competenti territorialmente entro il 31 gennaio ogni anno. L'istanza dovrà essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida.

Per "formalmente costituito" si intende l'esistenza di un atto scritto che abbia sancito l'esistenza dell'Ecomuseo, gli abbia dato una forma giuridica (ad esempio, uno statuto, un regolamento minimo) e abbia dato inizio, sotto il suo nome, ad attività coerenti con lo spirito della *Legge*.

2. Criteri e requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo (art. 3, comma 3, Legge)

I criteri previsti dalla *Legge* per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo sono:

- a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;
- b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;
- c) partecipazione di enti locali singoli o associati;
- d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità,
- e) allestimento di un luogo aperto al pubblico per lo svolgimento di attività di interpretazione, documentazione e informazione;
- f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
- g) marginalità dell'area;
- h) presenza attiva e documentata dell'Ecomuseo, da almeno tre anni, sul territorio.

3. Istanza di riconoscimento

Nella presentazione dell'istanza di riconoscimento, utilizzando il modello che sarà predisposto a questo scopo,

i soggetti proponenti devono:

- a) indicare il territorio individuato dall'Ecomuseo come ambito entro cui esso opera e/o intende operare, evidenziandone l'omogeneità culturale, geografica e paesaggistica, allegando eventualmente uno o più documenti che ne specifichino i caratteri di omogeneità;
- b) descrivere in che modo la comunità locale ha partecipato e partecipa attivamente, anche sotto forma di "patto di comunità", all'elaborazione e alla messa in atto del progetto di animazione culturale dell'Ecomuseo, allegando all'istanza il progetto e l'eventuale patto di comunità formalmente adottato;
- c) segnalare la partecipazione all'Ecomuseo di Enti locali, in forma singola o associata, allegando gli atti formali assunti in tal senso da parte degli Enti locali coinvolti;
- d) indicare quali sono i beni di comunità o gli elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità su cui l'Ecomuseo opera o intende operare in via prioritaria.

Di ogni bene o elemento patrimoniale individuato, vanno indicati: la proprietà, la disponibilità e le ragioni per cui possono essere considerati beni riconosciuti dalla comunità;

- e) attestare l'esistenza di un luogo aperto al pubblico destinato allo svolgimento delle attività di interpretazione, documentazione e informazione (Centro di risorse o di interpretazione) dell'Ecomuseo, attestandone la disponibilità, l'adeguatezza e l'idoneità agli scopi individuati, se necessario attraverso un apposito allegato;
- f) descrivere gli itinerari di visita e di eventuali altri luoghi d'interpretazione del territorio, (esistenti, individuati o in corso di progettazione) indicando quali oggetti patrimoniali li caratterizzano, le loro modalità di percorrenza (libera, attraverso visite guidate ecc.), l'esistenza o meno di supporti di comunicazione (segnaletica di orientamento, pannelli esplicativi ecc.), allegando eventualmente copia del materiale cartaceo prodotto o il link al sito in cui sono presenti le descrizioni degli itinerari;
- g) evidenziare le caratteristiche di marginalità dell'area in cui opera l'Ecomuseo, segnalando i fattori che la determinano dal punto di vista economico, sociale, culturale, di accesso e in che modo l'Ecomuseo, attraverso la sua azione, si propone di contrastarli, ridurli, mitigarli;
- h) fornire una documentazione adeguata comprovante l'attività già svolta dall'Ecomuseo nel triennio precedente allegandola all'istanza.

Non saranno prese in considerazione le attività attuate dai singoli soggetti che costituiscono l'Ecomuseo, né quelle solo programmate.

4. *Procedura di riconoscimento*

- a) L'istanza è esaminata, in fase istruttoria, dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali territorialmente responsabile, anche attraverso incontri o colloqui con i soggetti proponenti e/o sopralluoghi, e trasmessa, entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle istanze di riconoscimento al Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana con espressione di parere motivato, favorevole o meno, sul riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.
- b) Il Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana ha facoltà di richiedere alle Soprintendenze, se necessario, delucidazioni e/o integrazioni sul parere espresso al fine di trasmettere nei trenta giorni successivi alla ricezione dei pareri, le istanze con la documentazione al Comitato tecnico-scientifico.
- c) Il Comitato tecnico-scientifico, appositamente convocato, esamina le istanze e la documentazione, richiedendo eventuali precisazioni e chiarimenti tanto al Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana quanto alle Soprintendenze dei Beni Culturali e Ambientali e/o ai soggetti richiedenti la qualifica di Ecomusei (anche attraverso incontri e confronti diretti). Al termine del processo istruttorio di cui è responsabile, il Comitato esprime e trasmette l'esito delle sue valutazioni al Dipartimento competente affinché questo possa assumere le determinazioni previste dalla *Legge* in materia di riconoscimento degli Ecomusei.

5. *Riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale*

- a) L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana determina annualmente il riconoscimento degli Ecomusei di interesse regionale al termine della procedura descritta nel paragrafo precedente, aggiornando contestualmente l'elenco degli Ecomusei di interesse regionale.
- b) Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo, la Regione assegna a ogni Ecomuseo la sua denominazione esclusiva e un emblema originale proposto dagli stessi. L'emblema è veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.
- c) La Regione si impegna inoltre a inserire nel proprio materiale d'informazione e di propaganda

relativo ai circuiti didattici e turistici, utilizzando tutti mezzi disponibili, le informazioni circa le caratteristiche tematiche, le risorse e gli indirizzi utili di ciascun Ecomuseo.

6. *Verifica triennale del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale*

Il riconoscimento degli Ecomusei è sottoposto a verifica triennale, ovvero ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, mediante accertamento da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La valutazione negativa in esito all'accertamento, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, comporta la cancellazione dagli elenchi degli Ecomusei d'interesse regionale comportante la decadenza del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.

B. Organizzazione e funzionamento degli Ecomusei di interesse regionale

1. Gli Ecomusei che hanno ottenuto la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale sono tenuti ad adottare e rendere pubblico:
 - a) Il *regolamento* di funzionamento, organizzazione e gestione dell'Ecomuseo;
 - b) Il *programma triennale di attività* contenente gli obiettivi che ciascuno intende perseguire, le attività di cui è prevista la realizzazione, le strategie che esso prevede di mettere in atto per la valorizzazione delle risorse del territorio, nonché gli esiti della ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
 - c) Il *piano di attuazione* del programma annuale e il relativo piano economico;
 - d) Il *rendiconto annuale* contenente i dati relativi ai propri servizi, alle attività svolte e agli utenti, assolvendo anche in questo modo gli obblighi di trasparenza sull'attività svolta, sui progetti, sulle iniziative, sui finanziamenti, sulle consulenze e sui costi di gestione.
2. Gli Ecomusei di interesse regionale devono inoltre dotarsi di:
 - a) personale professionalmente qualificato;
 - b) un sito internet per le attività di promozione e conoscenza dell'Ecomuseo.

C. Rete regionale degli Ecomusei

1. La Regione riconosce e promuove la Rete regionale degli Ecomusei riconosciuti che essi costituiscono e gestiscono in forma associativa.
2. La Regione promuove un emblema della Rete regionale che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei della Sicilia e cura l'inserimento nei siti internet istituzionali di appositi spazi dedicati alla Rete regionale degli Ecomusei.
3. La formazione della Rete regionale degli Ecomusei è promossa nel contesto della formazione delle altre reti a carattere museale e patrimoniale e disciplinata dalle relative norme adottate dalla Regione.

D. Forum degli Ecomusei

1. I rappresentanti designati dai singoli Ecomusei, degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli Ecomusei, delle associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione degli Ecomusei e gli esperti del settore, anche in rappresentanza di Ecomusei italiani e stranieri, possono costituire il Forum degli operatori del settore come sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio con Ecomusei esterni alla Regione (art. 7, *Legge*).
2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 della *Legge*.

E. Modalità di erogazione dei contributi a favore degli Ecomusei

1. La Regione può concedere contributi, anche a valere sui fondi comunitari per:
 - a) il raggiungimento dei livelli minimi di qualità, di cui all'art. 3, comma 3, *Legge*, fino al limite del 50% della spesa sostenuta dall'ente proprietario e gestore;
 - b) per il potenziamento e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore.

Possono presentare richiesta di contributo di cui alla lettera a) tutti gli Ecomusei che abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e che non l'abbiano ancora

conseguita.

Le richieste di contributo sono finalizzate alla realizzazione delle attività di cui all'art. 3, comma 3, *Legge*. Possono presentare richiesta di contributo per il potenziamento e lo sviluppo dell'Ecomuseo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature di cui alla lettera b), esclusivamente gli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale. I contributi possono essere assegnati per i seguenti interventi e attività:

- a) Interventi di recupero edilizio finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione delle sedi degli Ecomusei, nonché al loro allestimento, acquisto di attrezzature e il recupero di manufatti tradizionali in essi presenti;
 - b) lo svolgimento di attività di ricerca volta alla raccolta e al recupero del patrimonio materiale e immateriale, anche in forma digitale;
 - c) lo svolgimento di attività di catalogazione, documentazione, informazione, gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative, anche in forma digitale;
 - d) la ricerca scientifica in collaborazione con le Soprintendenze dei beni culturali e ambientali competenti per territorio, università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei;
 - e) la promozione di laboratori di cittadinanza attiva finalizzati alla costruzione di mappe di comunità o di analoghi strumenti di partecipazione e coinvolgimento attivi della popolazione residente nei processi di identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, al censimento del patrimonio locale e alla definizione di regole condivise per la sua cura;
 - f) l'avvio di botteghe-scuola finalizzate a veicolare tra i giovani la conoscenza degli antichi saperi e delle tradizionali tecniche di lavorazione artigianale e offrire, attraverso la produzione di beni o servizi per il pubblico dei fruitori, idonei strumenti di impiego e lavoro, promuovendo così la crescita culturale ed economica del territorio e rendendone partecipe le comunità locali;
 - g) la promozione e il sostegno di azione finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, attivando processi di partecipazione e sensibilizzazione delle comunità locali anche attraverso il coinvolgimento di enti e privati proprietari per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale;
 - h) la predisposizione di percorsi ed itinerari finalizzati alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti, ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche, anche in forma digitale.
2. In relazione agli stanziamenti previsti annualmente sul bilancio della Regione Siciliana, nonché alla natura dei finanziamenti, saranno stabilite con decreto del Dirigente generale del Dipartimento dei beni Culturali le modalità di presentazione delle istanze di ottenimento dei benefici economici, la relativa istruttoria e le modalità di erogazione e rendicontazione degli stessi.

F. Comitato tecnico-scientifico

1. Nomina

La *Legge* prevede, all'art. 5 che l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della *Legge*, nomini un Comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica.

2. Funzioni

Il Comitato si esprime:

- sull'individuazione, sul riconoscimento degli Ecomusei, nelle forme e nei modi indicati alla lettera A delle presenti Linee guida;
- sulla loro promozione, nelle forme e nei modi indicati dalle presenti Linee guida;
- sulle attività di formazione degli operatori degli Ecomusei, raccogliendo le istanze provenienti da tutti i soggetti che promuovono e gestiscono Ecomusei, formulando anche autonome proposte

- all'Assessorato dei Beni Culturali e all'Identità siciliana;
- sulle caratteristiche cui devono uniformarsi tutti gli Ecomusei per fare parte della Rete regionale, oltre a quelle previste dalla *Legge* e indicate dalle presenti Linee guida;
 - sui quesiti posti dalla Regione, dai Comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei.

Il Comitato svolge inoltre azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, *Legge*.

Il Comitato propone la convocazione almeno una volta ogni due anni il Forum degli Ecomusei.

Segreteria del Comitato

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario direttivo del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

3. *Funzionamento*

Il Comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o enti e associazioni interessate, purché senza oneri per l'Amministrazione.

È convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e può svolgersi anche in modalità telematica.

4. *Compensi e rimborsi*

La partecipazione al Comitato è a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese.